

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 343 del 29 dicembre 2015)

Pagina 21, articolo 33, secondo comma:

anziché: «Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo»

leggasi: «Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci».

Pagina 101, articolo 238, paragrafo 1:

anziché: «1. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione "AT" e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.»

leggasi: «1. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione "TA" e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.»

